

**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA
FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

(Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 25.05.2020,
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 20.10.2020)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 3 – Requisiti dell’Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 4 – Corso formativo di Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 4 bis – Integrazione del Corso formativo da parte dell’Educatore Ambientale Comunale
- Art. 5 – Nomina e revoca della qualifica di Ispettore Ambientale Comunale
- Art. 5 bis - Conferimento di incarichi di politiche ambientali a favore degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni
- Art. 5 ter – Obblighi degli Incaricati di politiche ambientali
- Art. 5 quater – Conferimento di incarichi di collaborazione volontaria gratuita a favore degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari
- Art. 5 quinquies – Obblighi degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari
- Art. 5 sexies – Dimissioni degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari
- Art. 6 – Obblighi dell’Ispettore Ambientale Comunale Interno

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Grosseto istituisce la figura di Ispettore Ambientale Comunale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio che alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale

1. L'Ispettore Ambientale Comunale è l'incaricato di pubblico servizio, qualificato ed abilitato, all'interno del perimetro comunale, ad informare ed educare, prevenire, controllare, vigilare ed accertare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata al fine di prevenire il verificarsi o il diffondersi di comportamenti dannosi ed irrispettosi del vivere civile che arrecherebbero danni all'ambiente e all'immagine e al decoro del territorio comunale.

Tale attività deve intendersi riferita, a titolo puramente esemplificativo, alle seguenti tematiche:

- abbandono e/o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti urbani e/o speciali, non pericolosi e pericolosi;
- conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- conferimento dei rifiuti fuori dalle fasce orarie e/o dai giorni di raccolta previsti dal calendario per il servizio di raccolta a domicilio;
- verifica dello stato delle aree di sedime e degli stalli per i contenitori della raccolta stradale dei rifiuti;
- mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni;
- accertare la presenza di qualsivoglia attività che ostacoli, intralci o ritardi il regolare svolgimento del servizio di spazzamento e lavaggio stradale svolto dal Gestore Unico;
- accertare la presenza di qualsivoglia attività che ostacoli, intralci o ritardi il conferimento e/o le operazioni di raccolta e/o svuotamento dei contenitori stradali.

1 bis. L'Ispettore Ambientale Comunale può essere interno o esterno all'Ente. Possono rivestire la qualifica di "Ispettori Ambientali Comunali Interni" i dipendenti del Comune di Grosseto o del Gestore Unico del Servizio, altresì, posso conseguire la qualifica di "Ispettori Ambientali Comunali Esterni", anche volontari, coloro che non si trovano alle dipendenze del Comune di Grosseto o del Gestore Unico del Servizio.

2. Ai fini della vigilanza e del controllo, in funzione del potere sanzionatorio spettante agli Agenti di Polizia Locale, agli Ispettori è consentito identificare gli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Art. 3 – Requisiti dell’Ispettore Ambientale Comunale

1. Il Comune di Grosseto ha la facoltà di indire il Corso di Ispettore Ambientale Comunale per la formazione di futuri Ispettori.
2. Condizioni imprescindibili per l’acquisizione della qualifica sono la partecipazione al Corso ed il superamento della prova di idoneità.
3. Ai fini dell’iscrizione al corso i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, autocertificati in sede di presentazione della domanda ai sensi del DPR 445/2000:
 - essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea;
 - avere raggiunto la maggiore età
 - non superato 65 anni, per gli Ispettori Ambientali Comunali Esterni non volontari;
 - essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - essere muniti di patente di guida tipo A e/o tipo B;
 - non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto doloso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 - essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico competente;
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di Ispettore Ambientale;
 - conoscere il territorio del Comune di Grosseto.

Art. 4 – Corso formativo di Ispettore Ambientale Comunale

1. Il Corso formativo di Ispettore Ambientale Comunale, che potrà essere indetto ed organizzato dal Comune di Grosseto, verrà offerto in forma gratuita. Il corso avrà una durata non superiore a trenta (30) ore e sarà tenuto, all’occorrenza con cadenza annuale, da personale esperto e qualificato che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, lo stesso avrà per oggetto le seguenti materie:

- normative in materia ambientale, regionale, statale ed Europea;
- classificazione e gestione de rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio;

- il procedimento sanzionatorio amministrativo.

1 bis. Saranno ammesse al corso di formazione, di cui al comma precedente, le prime venti (20) manifestazioni di interesse pervenute alla PEC dell'Ente – a seguito di pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito istituzionale dell'Ente - da parte dei soggetti che non si trovano alle dipendenze del Comune di Grosseto e del Soggetto Gestore in materia di rifiuti urbani. Saranno, altresì, ammesse tutte le manifestazioni di interesse pervenute dal personale dipendente del Comune di Grosseto.

2. Coloro che avranno partecipato alla totalità delle ore previste dal corso di formazione saranno ammessi alla prova finale di idoneità, in forma scritta, innanzi ad apposita Commissione.

3. La qualifica di Ispettore Ambientale Comunale si intenderà acquisita laddove alla prova di idoneità sia stato conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30. Per quanto concerne la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale Esterno, ai fini di quanto disciplinato dagli artt. 5 bis e 5 quater, delle risultanze della prova finale di idoneità sarà successivamente redatta una graduatoria finale di merito.

Art. 4 bis – Integrazione del Corso formativo da parte dell'Educatore Ambientale Comunale

1. L'Educatore Ambientale Comunale che intende acquisire anche la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale Esterno è tenuto ad integrare il programma di studio relativamente alla materia "Il procedimento sanzionatorio amministrativo".

2. Gli Educatori Ambientali Comunali che avranno partecipato alla totalità delle ore dedicate a tale materia saranno ammessi alla prova finale di idoneità, in forma scritta, innanzi ad apposita Commissione.

3. L'oggetto della prova di esame riguarderà, comunque, tutte le materie facenti parte del corso di formazione.

Art. 5 – Nomina e revoca della qualifica di Ispettore Ambientale Comunale

1. La qualifica di Ispettore Ambientale Comunale viene conferita con Decreto motivato del Sindaco a coloro che saranno risultati idonei.

1 bis. La nomina degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni, di cui all'art. 2, c. 1 bis, del presente Disciplinare, avrà durata di anni cinque (5) e potrà essere rinnovata.

2. Con Decreto motivato del Sindaco, a seguito, anche, di richieste pervenute da parte del dirigente del Settore competente, del Gestore Unico del servizio, della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale, la qualifica potrà essere revocata per:

- a) accertate irregolarità;
- b) violazioni in materia ambientale;

- c) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) mancanza del concreto svolgimento, sul territorio di competenza, delle attività di cui all'art. 2 del presente Disciplinare;
- e) mancato svolgimento da parte dell'Ispettore Ambientale Comunale Interno delle funzioni proprie per almeno un arco temporale non inferiore alle trenta (30) ore annue lavorative calcolate dalla data di nomina conferita con Decreto Sindacale.

**Art. 5 bis – Conferimento di incarichi retribuiti di politiche ambientali
a favore degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni**

1. Laddove se ne dovesse ravvisare la necessità, in relazione agli obiettivi da perseguire da parte del Servizio preposto alla gestione dei rifiuti, il Comune potrà conferire agli Ispettori Ambientali Comunali Esterni incarichi retribuiti inerenti il raggiungimento di obiettivi di cui alle politiche ambientali, secondo le forme giuridiche previste e disciplinate dalla legislazione di settore vigente al momento.
2. L'incarico, conferito sulla base della graduatoria finale di merito, avrà per oggetto l'attività di prevenzione, di vigilanza e controllo delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio che alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
3. L'incarico dovrà essere svolto in piena autonomia di mezzi, strumentazione ed orari. Dovrà, pertanto, considerarsi escluso da qualsiasi vincolo di subordinazione, potere gerarchico e/o disciplinare nei confronti del committente.

Art. 5 ter – Obblighi degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Incaricati

L'Ispettore Ambientale Comunale Esterno, incaricato dal Comune di Grosseto allo svolgimento di politiche ambientali, è tenuto a:

- raggiungere gli obiettivi assegnati nell'incarico di politiche ambientali;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare ed esibire i dispositivi di riconoscimento assegnati in dotazione (tesserino, pettorina ...);
- munirsi di strumenti propri, atti allo svolgimento dell'incarico;
- qualificarsi, sia verbalmente sia mediante la presentazione del tesserino di riconoscimento, come Ispettore Ambientale Comunale;
- identificare gli autori delle violazioni;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni in modo tale da consentire agli Agenti di Polizia Municipale di redigere i relativi verbali di contestazione di illecito;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei relativi dati;

- attenersi a quanto disciplinato nella normativa di settore e nei successivi atti che andranno a regolamentare la prestazione.

**Art. 5 quater – Conferimento di incarichi di collaborazione volontaria gratuita
a favore degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari**

1. Laddove se ne dovesse ravvisare la necessità, in relazione agli obiettivi da perseguire da parte del Servizio preposto alla gestione dei rifiuti, il Comune potrà avvalersi, per attività di minore complessità, degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari che avranno la funzione di coadiuvare sia gli Ispettori Ambientali Comunali Interni che gli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Incaricati nello svolgimento delle politiche ambientali.

2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione volontaria gratuita sarà attribuito sulla base della graduatoria finale di merito ed avrà per oggetto l'attività di prevenzione, di vigilanza e controllo delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio che alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

3. L'attività dovrà essere svolta in piena autonomia di mezzi, strumentazione ed orari.

Art. 5 quinquies – Obblighi degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari

L'Ispettore Ambientale Comunale Esterno Volontario è tenuto a:

- attenersi agli obiettivi assegnati nell'incarico di collaborazione volontaria gratuita;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare ed esibire i dispositivi di riconoscimento assegnati in dotazione (tesserino, pettorina ...);
- munirsi di strumenti propri, atti allo svolgimento del servizio;
- qualificarsi, sia verbalmente sia mediante la presentazione del tesserino di riconoscimento, come Ispettore Ambientale Comunale;
- identificare gli autori delle violazioni;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni in modo tale da consentire agli Agenti di Polizia Municipale di redigere i relativi verbali di contestazione di illecito;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei relativi dati.

Art. 5 sexies – Dimissioni degli Ispettori Ambientali Comunali Esterni Volontari

1. L'Ispettore Ambientale Comunale Esterno Volontario potrà recedere unilateralmente dalla collaborazione gratuita con il Comune di Grosseto presentando le proprie dimissioni a mezzo PEC al protocollo dell'Ente.

2. Le dimissioni acquisteranno efficacia il 61esimo giorno successivo alla data riportata nel protocollo informatico. Fino a tale data è fatto obbligo all'Ispettore Ambientale Comunale Esterno Volontario dimissionario garantire il regolare svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite.
3. Una volta divenute efficaci le dimissioni l'Ispettore Ambientale Comunale Esterno Volontario avrà l'onere di restituire tutte le dotazioni assegnate (tesserino, pettorina, etc...).

Art. 6 – Obblighi dell'Ispettore Ambientale Comunale Interno

Il servizio di Ispettorato Ambientale Comunale, organizzato dal Comune di Grosseto, obbliga l'Ispettore Ambientale Comunale Interno a:

- svolgere le proprie funzioni secondo le modalità di intervento e di gestione (dislocazione territoriale, orari e turni, programmi, priorità ...) stabilite dal dirigente cui è assegnato il Servizio Ciclo dei Rifiuti;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare ed esibire i dispositivi di riconoscimento assegnati in dotazione (tesserino, pettorina ...);
- munirsi di strumenti per l'acquisizione video/fotografica;
- qualificarsi, sia verbalmente sia mediante la presentazione del tesserino di riconoscimento, come Ispettore Ambientale Comunale;
- identificare gli autori delle violazioni;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni in modo tale da consentire agli Agenti di Polizia Municipale di redigere i relativi verbali di contestazione di illecito;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei relativi dati.